

Contributo integrativo



ORIGINALE

6913/2010
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Responsabilita
della banca
di furto
nella
cassetta di
sicurezza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - R.G.N. 18942/2010
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere - Cron. 6913
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere - Ud. 05/03/2012
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18942-2010 proposto da:

C [] M [] [], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO 60,
presso lo studio dell'avvocato MARCO CAMARDA,
rappresentato e difeso dall'avvocato FALACE GIUSEPPE
giusta delega in atti;

- ricorrenti -

2012

327

contro

CASSA DI RISPARMIO [] SPA [], in
persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante avv. [A]

P [redacted], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e difesa dall'avvocato CRAIA VILLEADO giusta delega in atti;

A ASSICURAZIONI SPA [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. **M** [redacted]

R [redacted], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell'avvocato INCANNO' GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

R ASSICURAZIONI SPA ;

- **intimato**-

avverso la sentenza n. 175/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/02/2010; R.G.N. 38/2003. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA; udito l'Avvocato GIUSEPPE FALACE; udito l'Avvocato VILLEADO CRAIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALDO POLICASTRO che ha concluso per accoglimento 1° motivo: assorbiti 2° e 3°; per l'incidentale rigetta 1° motivo, inamm.le 2° e 3° e acc. dell'ultimo motivo;



**Svolgimento del processo**

M [] C [] citò in giudizio la Cassa di Risparmio [] spa per il risarcimento del danno che sosteneva essergli derivato in conseguenza del furto avvenuto nel ca-
veau dell'istituto di credito dove egli custodiva valori in
una cassetta di sicurezza. Nella causa furono chiamati la
A [] Ass.ni spa e la R [] Ass.ni spa.

La domanda fu respinta dal Tribunale di Fermo con sentenza
poi confermata dalla Corte d'appello di Ancona. In partico-
lare, quest'ultima ha ritenuto che: il procedimento penale,
a seguito del quale aveva avuto origine quello civile,
s'era concluso con il riconoscimento della responsabilità
della banca; negli atti del procedimento penale è rinveni-
bile soltanto un appunto depositato presso la stazione dei
C.C., nel quale v'è l'elenco delle cose depositate nella
cassetta di sicurezza in questione, predisposto dallo stes-
so C []; il capo d'imputazione recepisce il contenuto
della denuncia del C [], la quale, a sua volta, ri-
produce il menzionato elenco; la condanna emessa in sede
penale ha natura generica, sicché il giudice civile deve
accertare l'esistenza e la misura del danno; nella specie
non sono stati offerti elementi validi a fondare la doman-
da.

Propone ricorso per cassazione il C [] attraverso tre
motivi. Rispondono con controricorso la A [] Ass.ni spa e la



Cassa di Risparmio [] spa. Quest'ultima propone ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente, l'atto (contenuto nel controricorso della Cassa di Risparmio [] spa) denominato "Ricorso incidentale condizionato" deve essere dichiarato inammissibile siccome non contiene censure ma è proposto "al fine di reiterare tutte le istanze e domande proposte in via subordinata" nel giudizio di merito.

Il primo motivo del ricorso - che censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione - è fondato. In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente segnala una serie di fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione ai quali la sentenza impugnata non ha motivato o, quanto meno, non ha sufficientemente motivato. Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni confessorie dei correi [D], [V], [P] e [R], alla prova offerta dal ricorrente circa la sua proprietà dei beni in questione, alla mancata contestazione (da parte della banca e degli imputati) circa il contenuto della cassetta di sicurezza utilizzata dal [C], alla costituzione di parte civile della banca nel giudizio penale contro gli imputati che all'elenco del [C] fa, appunto, riferimento.



In secondo luogo, il giudice, che neppure ha fatto ricorso alla prova presuntiva, in considerazione della mancata prova dell'entità del danno, ha finito per escludere del tutto l'esistenza stessa del danno, senza tener conto della regola secondo cui il danno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).

Il motivo va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Gli altri motivi restano assorbiti.

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa di Risparmio [redacted] spa. Accoglie il primo motivo del ricorso del [redacted] e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2012

L'Estensore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 8 MAR 2012
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA